Comune di Mortara

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

PREMESSA

Il Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ed, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani del Comune di Mortara sito in Strada per Cascina Cassagalla.
2. Il centro di raccolta comunale è un'area presidiate ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonchè dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2 – Principi e finalità

1. La gestione del Centro di Raccolta Comunale costituisce attività di pubblico interesse basata su alcuni principi fondamentali:
 - Fornire al cittadino un Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - Proteggere l'ambiente e la sanità pubblica;
 - Separare i diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;
 - Recuperare i materiali riutilizzabili.
2. La gestione del Centro di Raccolta è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. Il Centro di Raccolta costituisce un anello fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti e garantisce agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani, compresi quelli non raccolti direttamente presso l'utenza, integrando così il servizio. Il Centro di Raccolta consente di aumentare i quantitativi di rifiuti raccolti con modalità differenziata e quindi il recupero dei rifiuti, minimizzando lo smaltimento nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti differenziati, nei limiti indicati all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Il Centro di Raccolta è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa, con riferimento all'Allegato 1 al D.M. 08/04/2008 "Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati", così come modificato e integrato dal D.M. 13/05/2009, e con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014 e dalla vigente

normativa per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

6. Il personale addetto alla gestione/custodia del Centro di Raccolta è adeguato, per numero e formazione, a garantire l'assistenza agli utenti durante il conferimento.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 b. produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (lettera modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015);
 c. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 d. conferimento: l'attività di consegna del rifiuto da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione (al centro di raccolta);
 e. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 f. gestore del centro di raccolta: soggetto individuato dal Comune, per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione del Centro di Raccolta;
 g. personale addetto: personale, adeguatamente formato, dipendente del gestore del Centro di Raccolta, adibito alla custodia del Centro di Raccolta, al suo regolare funzionamento e alla sorveglianza del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
 h. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
 i. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 j. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 k. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 l. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 m. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 n. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 o. utenza domestica: luogo e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione; privato cittadino;

p. utenza non domestica: luogo e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque diversi dalle utenze domestiche; artigiani, imprese, ecc…

q. rifiuti urbani pericolosi (di seguito denominati RUP): rifiuti individuati al capitolo “20” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 (CER) indicati con l’asterisco, ovvero ad esempio pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, olii, grassi;

r. rifiuti ingombranti: beni durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (esclusi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), un rifiuto residuo di grandi dimensioni che residua da tutte le raccolte differenziate;

s. centro di raccolta (di seguito denominato CDR): area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani elencati all’art. 7 del presente regolamento, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;

t. apparecchiature elettriche ed elettroniche: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

u. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito denominati RAEE): le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene.

v. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;

w. deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta effettuato ai sensi dell’art. 185-bis del D. Lgs 152/2006;

x. TARI: la tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 4 - Riferimenti normativi

1. Il CDR è istituito ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:
 - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
 - D.M.8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”.
 - D. M. 13 maggio 2009 (Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,

comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Art. 5 – Caratteristiche del CDR

1. Il CDR sito in Strada per Cascina Cassagalla nel Comune di Mortara, è costituito da un’area recintata e predisposta, in conformità a quanto previsto dal D.M. 08.04.2008, per la raccolta dei rifiuti urbani ad integrazione e completamento del servizio di raccolta.
2. Il CDR è accessibile agli utenti solo negli orari di apertura; durante tali orari è sempre presente il personale addetto alla gestione ed al controllo del regolare funzionamento del CDR e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori di rifiuti da parte degli utenti.
3. Il CDR è dotato di sistema di videosorveglianza fissa e mobile regolarmente segnalato al fine di controllare e prevenire possibili conferimenti anomali.

Art. 6 – Utenze ammesse al CDR

1. L’accesso al CDR è ammesso esclusivamente ai soggetti regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della TARI sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e in regola con il pagamento della TARI.
2. Possono conferire nell’area dedicata nei limiti, qualitativi e quantitativi, fissati dal presente regolamento:
 - le utenze domestiche con residenza nel territorio del Comune di Mortara;
 - le utenze domestiche non residenti ma iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Mortara;
 - le utenze non domestiche con sede legale e/o unità operativa nel territorio del Comune di Mortara, nel rispetto dei quantitativi definiti nel presente regolamento, iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Mortara;
 - le utenze non domestiche delegate da privati cittadini con residenza nel territorio del Comune di Mortara e preventivamente autorizzate dal Comune con apposito atto formale, nel caso in cui un’utenza domestica si avvalga di terzi per il trasporto di rifiuto;
 - gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune.

Art. 7 – Tipologie di rifiuti ammessi al CDR

1. I rifiuti che possono essere conferiti nel CDR sono i rifiuti urbani indicati nella tabella che segue.

TIPOLOGIA	CODICE CER	UTENZE (D-ND)
Imballaggi in carta e cartone	150101	UD - UND
Rifiuti di carta e cartone	200101	UD - UND

Imballaggi in plastica	150102	UD - UND
Rifiuti plastici	200139	UD - UND
Imballaggi in legno	150103	UD - UND
Rifiuti in legno	200138	UD - UND
Imballaggi in metallo	150104	UD - UND
Rifiuti metallici	200140	UD - UND
Imballaggi in vetro (es. bottiglie, vasetti in vetro)	150107	UD - UND
Rifiuti in vetro (es. lastre di vetro)	200102	UD - UND
Abiti e prodotti tessili	200110	UD - UND
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade al neon o a basso consumo)	200121*	UD
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc.)	200123* (R1)	UD
Apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (televisori, monitor)	200135* (R3)	UD
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavatrici, lavastoviglie, boiler, cucine, forno, etc.)	200136 (R2)	UD
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, aspirapolveri, telefoni, etc.)	200136 (R4)	UD
Oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura di alimenti)	200125	UD - UND
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente (oli minerali esausti)	200126*	UD
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127* 200128	UD
Batterie ed accumulatori (per auto, moto, etc. e pile esauste)	200133* 200134	UD
Sfalci e potature	200201	UD - UND
Ingombranti (divani, materassi, mobili, arredi, etc.)	200307	UD - UND
Cartucce toner esaurite	200399	UD
Medicinali e farmaci scaduti	200132	UD

Pneumatici fuori uso	160103	UD
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107	UD
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17091*, 170902*, 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170904	UD
UD = Utenze Domestiche UND = Utenze Non Domestiche L'asterico * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto		

2. I rifiuti pericolosi dovranno essere esclusivamente di origine domestica.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR, di introdurre e/o modificare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite nel CDR, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 08.04.2008 (tipologie ammissibili e caratteristiche tecniche dell'impianto). Tali modifiche dovranno essere approvate come variazione del presente Regolamento.
4. Il conferimento dei rifiuti urbani è gratuito nei limiti di tipologia e quantitativi individuati nel presente regolamento.
5. Per il conferimento da parte di utenze non domestiche di rifiuti urbani, il Gestore del Centro di Raccolta in accordo con il Gestore del Servizio e con l'Amministrazione Comunale, potrà stipulare apposite convenzioni a titolo oneroso con le singole utenze, previo l'ottenimento, se necessario, delle previste autorizzazioni.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro. Il Gestore può chiudere temporaneamente e in via eccezionale, il Centro nel caso i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro, dandone apposita comunicazione agli utenti e all'Amministrazione Comunale.
2. Limitatamente alle seguenti frazioni di rifiuto i conferimenti sono regolamentati come segue:

TIPOLOGIA	CER	QUANTITA' AMMISSIBILE
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade al neon o a basso consumo)	200121*	n. 5 pezzi per volta
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc.)	200123* (R1)	n. 5 pezzi anno
Apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (televisori, monitor)	200135* (R3)	n. 5 pezzi anno
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavatrici, lavastoviglie, boiler, cucine, forno, etc.)	200136	n. 5 pezzi anno

	(R2)	
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, aspirapolveri, telefoni, etc.)	200136 (R4)	n. 5 pezzi anno
Oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura di alimenti)	200125	n. 3 litri al giorno e non più di una volta a settimana
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente (oli minerali esausti)	200126*	n. 5 litri per volta e non più di 3 volte all'anno
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127* 200128	n. 5 confezioni per volta e non più di 3 volte all'anno
Batterie ed accumulatori (per auto, moto, etc.)	200133*	n. 1 pezzo per volta e non più di 2 volte all'anno
Pneumatici fuori uso	160103	n. 4 pezzi per volta e non più di 1 volta all'anno
Cartucce toner esaurite	200399	n. 3 pezzi per volta e non più di una volta al mese
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107	n. 4 secchi di macerie per volta (ovvero mc 0,12) e n. 4 sanitari per volta e non più di una volta al mese
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli alle voci 17091*, 170902*, 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170904	n. 4 secchi di macerie per volta (ovvero mc 0,12) e n. 4 sanitari per volta e non più di una volta al mese per volta e non più di una volta al mese

3. Per le utenze non domestiche i rifiuti sono accettati fino alla concorrenza della soglia di tariffabilità/tassabilità, determinata dal prodotto del coefficiente Kd * superficie iscritta a ruolo, oltre tale limite l'utenza è tenuta al pagamento dell'incremento di produzione di rifiuto urbano, non coperto dalla TARI, demandando a specifica regolamentazione.

 Le utenze non domestiche devono effettuare la consegna del materiale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 9 – Modalità di accesso al CDR

1. A tutte le utenze conferenti, al momento del conferimento, ed a supporto del software gestionale presente nel centro di raccolta è richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area.

 In particolare:

 a. per le utenze domestiche, documento di identità da cui risulti la residenza nel Comune di Mortara e tesserino sanitario;

b. per le utenze non domestiche, nominativo della Ditta, partita IVA e copia della carta di circolazione dell'automezzo dalla quale risulti che il medesimo sia di proprietà della ditta;

c. per i trasportatori delegati da privati cittadini, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale riportante i dati del delegante cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto che intendono conferire, la qualità, quantità e provenienza del rifiuto da conferire;

d. per i conferimenti degli addetti ai servizi di raccolta, degli operatori comunali autorizzati e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento;

e. sono esonerati da queste procedure le ditte che hanno stipulato apposita convenzione con il Gestore, nei termini descritti all'art. 7 comma 5.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, all'arrivo degli utenti, l'operatore, tramite apposito dispositivo elettronico, legge il codice a barre riportato sulla tessera sanitaria o sul badge aziendale; il codice viene automaticamente associato alla relativa utenza TARI. Nel caso in cui il codice non venga associato dal sistema ad alcuna utenza, l'operatore è tenuto ad impedire il conferimento dei rifiuti.
3. Tramite il predetto sistema vengono inoltre registrati i conferimenti eseguiti dagli utenti, suddivisi per tipologia di rifiuto e quantificati in termini di peso, volume o numero di pezzi in relazione alla natura e dimensione dei rifiuti conferiti.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, l'operatore verifica la documentazione presentata; nel caso in cui la documentazione non sia ritenuta valida o completa, l'operatore è tenuto ad impedire il conferimento dei rifiuti.

Art. 10 – Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:
 a. esibire, su richiesta del personale addetto, la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al CDR come previsto dall' art. 9 comma 1, dichiarando la tipologia, le quantità e la provenienza dei rifiuti che intende conferire; qualora previsto, la documentazione potrà essere costituita da apposito tesserino/badge fornito dal gestore del CDR;
 b. conferire esclusivamente i rifiuti ammessi ed elencati all'art. 7 del presente regolamento;
 c. conferire i materiali preventivamente smontati, suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
 d. dichiarare al personale addetto prima di avviare le operazioni di conferimento la tipologia e la quantità stimata dei rifiuti e, se disponibile una pesa, effettuare la pesata degli stessi e la successiva tara dell'automezzo;
 e. scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di spartizione dei rifiuti che sarà esposta presso il CDR;
 f. evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;

g. procedere a passo d'uomo;

h. trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;

i. qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.

2. Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR ai sensi dell'art. 7.
3. Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al CDR ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.
4. In casi del tutto eccezionali e solo qualora altrimenti sarebbe compromesso il funzionamento del CDR, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze non domestiche, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento (giorni seguenti, altri CDR o soggetti autorizzati al ritiro di rifiuti).

Art. 11 – Orari del CDR

1. Gli utenti possono accedere al CDR negli orari stabiliti dal Gestore, in accordo con il Comune, ed esposti all'ingresso del Centro di Raccolta. Si prevede un'apertura annuale di 1.040 ore/anno.
2. Su disposizione dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR e previa adeguata informazione all'utenza, gli orari possono essere variati per particolari esigenze.
3. Apertura al pubblico straordinaria: l'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del CDR.
4. Apertura agli operatori:

 a. gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed eventuali altri operatori espressamente autorizzati dal Comune possono accedere al conferimento esclusivamente durante gli orari di apertura, salvo diversi accordi di cui al successivo punto b;

 b. in casi eccezionali, l'accesso in orari diversi può essere consentito dall'Amministrazione Comunale, sotto la responsabilità e previa autorizzazione del gestore del CDR, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto. Deve essere comunque garantita la presenza di personale adeguatamente informato e formato da parte del Gestore del CDR.

Art. 12 – Compiti del Gestore del CDR– Aspetti generali

1. Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:

 a. custodire il CDR;

 b. rispettare il presente regolamento;

c. aprire e chiudere il CDR, rispettando gli orari stabiliti, in accordo tra Amministrazione Comunale e gestore, dal presente regolamento;

d. effettuare le richieste di svuotamento dei contenitori e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ai soggetti che effettuano il servizio di ritiro e al Centro di Coordinamento RAEE, con frequenza adeguata ad evitare il riempimento oltre misura dei contenitori o delle aree delimitate o l'accumulo al di fuori degli/delle stessi/e;

e. segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale);

f. effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del CDR mediante, in particolare:

• pulizia delle superfici;

• pulizia dei contenitori;

• asportazione, tutte le volte che sia necessario, dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno in prossimità del CDR;

• manutenzione delle aree verdi;

• manutenzione della cartellonistica

g. comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.

h. sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;

i. tenere un registro informatico o manuale nel quale annotare i nominativi delle utenze domestiche e non domestiche che accedono al Centro e, per le sole utenze non domestiche, compilare la scheda di cui all'Allegato al D.M. 08.04.2008;

2. Il gestore del CDR nomina un responsabile tecnico del CDR, munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.
5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa il Gestore del CDR e l'Amministrazione Comunale e procede alla chiusura del CDR dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 13 – Compiti del Gestore del CDR – Accesso degli utenti

1. In relazione all'accesso degli utenti al CDR, il personale addetto è tenuto a:

a. assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel CDR, anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;

b. verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi ai sensi del presente regolamento;

c. controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel CDR;

d. assistere gli utenti al fine di garantirne la sicurezza;

Art. 14 – Compiti del Gestore del CDR e del personale addetto – Controllo dei flussi di rifiuti

1. In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:
 a. verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 b. attraverso apposito software gestionale, monitorare gli accessi al Centro di Raccolta ed individuare, per ciascuna utenza, la tipologia di materiale conferito;
 c. per le utenze non domestiche, ove ammesse, compilare, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza, una "scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" che contenga le informazioni di cui allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. (o documento che contenga analoghe informazioni);
 d. per tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, compilare la "scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta" di cui allegato 1b del D.M. 08.04.2008 per ogni carico destinato a recupero/smaltimento (o documento che contenga analoghe informazioni);
 e. compilare il registro di carico e scarico, se e per quanto previsto dalla normativa vigente in materia, redazione e presentazione del relativo MUD annuale, controllo delle autorizzazioni degli impianti finali di smaltimento e/o recupero rifiuti.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. Gli utenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal Gestore e dagli utenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli uffici comunali preposti tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del centro di raccolta.
2. Il Comune potrà svolgere verifiche periodiche per accertare il corretto funzionamento del Centro e il rispetto del presente Regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 - Divieti

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CDR;
 b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del CDR al di fuori di esso;
 c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel CDR;

d. introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;

e. effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;

f. occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;

g. effettuare altre attività all'interno del CDR senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del CDR;

h. conferire al CDR tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento;

i. svolgere attività di smontaggio mobili o qualsiasi altro tipo di rifiuto all'interno del centro di raccolta.

j. manipolare e asportare i rifiuti depositati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

2. La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, è sanzionata come previsto dal successivo art.18.

3. I controlli sono effettuati mediante sistemi di videosorveglianza fissi e mobili come indicato nell'art. 5 comma 3.

Art. 18 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di sistema sanzionatorio, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del presente Regolamento è di competenza del Comune, cui spettano i relativi proventi.

2. Le violazioni a quanto prescritto nel presente regolamento, fatte salve responsabilità civili e penali e l'applicazione di altre sanzioni previste dalla normativa vigente, sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative a seconda del tipo di violazione commessa previste nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nel Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani e nei contratti di servizio.

3. In particolare, nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, le violazioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), c), d), f) ed h) sono considerate "abbandono di rifiuti" e come tali soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del CDR per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza di conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. In materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali degli utenti dei CDR, forniti mediante l'esibizione dei titoli di cui all'art. 9, sono trattati da personale appositamente autorizzato e dai soggetti gestori dei centri, designati dal titolare del trattamento come responsabili esterni del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte nel presente Regolamento e l'eventuale rifiuto a conferirli determinerà l'impossibilità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti presso il CDR.
3. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 20 – Disposizioni varie e finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e viene pubblicato all'Albo Pretorio.